

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 27 aprile 2011

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerata la discussione generale svoltasi nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24 e 25 marzo 2011;
- visto l'art. 10.10 del Regolamento interno per le riunioni del Comitato Nazionale dei Delegati;
- visto il promemoria prot. n. C2011DAI00068 del 7 aprile 2011 della Direzione Attività Istituzionali - Ufficio Assistenza agli Iscritti;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;

con voto unanime

delibera

di sottoporre al Comitato Nazionale dei Delegati la bozza finale del "Regolamento generale per il sostegno a favore di professionisti a seguito di danni causati da eventi calamitosi" di seguito riportata:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

ART. 1 – NORME GENERALI

Inarcassa concede provvidenze per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, nei limiti dello stanziamento deliberato per ogni singolo evento dal Consiglio di Amministrazione, a valere sul fondo di accantonamento per interventi straordinari posto in bilancio.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare istanza gli architetti ed ingegneri iscritti ad Inarcassa alla data dell'evento calamitoso e in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda, che siano:

- residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;
- proprietari, o comproprietari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall'evento calamitoso;
- titolari di studi professionali che abbiano subito danni ai beni strumentali.

ART. 3 - CONTRIBUTI EROGABILI

Per i danni subiti a causa della calamità naturale i soggetti beneficiari possono accedere alle seguenti tipologie di contributo, nei limiti di importo e con le modalità stabilite con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) contributo a fondo perduto;
- b) contributo reversibile e non gravoso di interessi.

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI

4.1 - Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'art. 3.1 (contributo a fondo perduto) sono ritenute ammissibili le spese sostenute al netto dell'IVA relative a:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile;
- danneggiamenti ai beni strumentali e arredi;
- trasloco in altro studio per coloro che esercitavano l'attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti;
- sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione registrato.

4.2 - Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'art. 3.2 è sufficiente dimostrare di aver subito danneggiamenti allo studio professionale di cui si è proprietari/titolari tali da impedire il regolare svolgimento della professione, ovvero dimostrare la proprietà/comproprietà dell'immobile danneggiato e la sua destinazione a studio professionale o promiscuo (studio professionale e residenza) nonché l'entità dei danni subiti dall'immobile stesso.

Per gli immobili in comproprietà deve essere indicata la percentuale di possesso e gli altri intestatari; le provvidenze previste sono assegnate in misura proporzionale alla sola quota di proprietà.

4.3 - Ai fini dell'ammissibilità delle spese e dei danni subiti dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo art. 5.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro 120 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1, i professionisti interessati devono presentare istanza di ammissione al contributo, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica all'uopo predisposta da Inarcassa in relazione all'evento calamitoso, scaricabile e compilabile on line dal sito www.inarcassa.it, completa dei documenti nella stessa indicati.

ART. 6 - ESAME DELLE DOMANDE

Inarcassa esaminerà le domande pervenute e delibererà, entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze, gli importi concessi in base al presente regolamento e nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1.

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito alle modalità di erogazione dei contributi compatibilmente con le finalità dei contributi stessi.

ART. 8 – CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono cumulabili tra loro e sono riconosciuti al netto di eventuali altri contributi e/o indennizzi pubblici e/o privati previsti e/o concessi per i medesimi danni.

(la presente deliberazione assume il n. 18270/11)